

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3588-bis</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PACETTI, STRUMENDO, ANGIUS, BARBIERI, BARBERA,  
FERRARA, FORLEO, MOTETTA, PALLANTI, POLI**

Provvedimenti urgenti per la giustizia amministrativa

*(Già articoli da 1 a 5, 8 e 9 della proposta di legge n. 3588, stralciati  
con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 17 aprile 1989)*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Istituzione di sezioni speciali  
per le controversie di pubblico impiego).*

1. Presso ogni tribunale amministrativo regionale e corrispondenti sezioni staccate, e presso il Consiglio di Stato è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di pubblico impiego.

### ART. 2.

*(Norme in tema di sospensione  
dell'esecuzione dell'atto amministrativo).*

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con l'ordinanza che accoglie la richiesta di sospensione viene indicata d'uf-

ficio la data dell'udienza per la trattazione del merito, che deve essere fissata entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data dell'ordinanza medesima ».

### ART. 3.

*(Legittimazione a ricorrere a tutela di interessi collettivi).*

1. Le associazioni che perseguono senza scopo di lucro finalità attinenti ad interessi di categorie, gruppi o collettività di persone possono ricorrere davanti agli organi di giustizia amministrativa contro i provvedimenti lesivi degli interessi suddetti.

2. Il ricorso può essere proposto solo da associazioni che:

a) abbiano uno statuto che preveda tra i fini istituzionali la tutela anche in sede giurisdizionale degli interessi di determinate categorie, gruppi o collettività, e garantisca a tutti gli interessati effettive possibilità di associarsi e di partecipare all'attività dell'associazione;

b) possono essere considerati effettivamente rappresentativi delle categorie, gruppi o collettività di cui tutelano gli interessi.

3. Nella prima udienza il giudice verifica anche d'ufficio la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, tenendo conto della consistenza associativa, delle adesioni anche in sede di consultazioni elettorali, nonché della diffusione e consistenza delle strutture organizzative.

### ART. 4.

*(Integrazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186).*

1. Il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è integrato da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere, tra i professori universitari ordi-

nari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale.

2. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura eletti dal Parlamento.

ART. 5.

*(Durata nell'ufficio di presidente di tribunale amministrativo regionale).*

1. I presidenti dei tribunali amministrativi regionali, delle sezioni staccate e delle sezioni interne dei tribunali medesimi durano in carica quattro anni.

2. La proroga dell'incarico è ammessa soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e solo per il tempo in cui tale impossibilità permane.

3. Per il termine di due anni dal conferimento dall'incarico, il titolare dell'ufficio di cui al comma 1 non può chiedere di essere assegnato a funzioni diverse o trasferito ad altra sede se non per gravi motivi di salute o di famiglia.

ARTT. 6 e 7.

.....  
.....  
.....

ART. 8.

*(Copertura finanziaria).*

1. Alla copertura degli oneri della presente legge stimati in lire 15.000 milioni per il 1990 e in lire 15.000 milioni per il 1991 si procede con corrispondente ridu-

zione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce « Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA ».

ART. 9.

1. Entro il 31 dicembre 1990, la legge individua, in sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico, quelli da assoggettare al rito del lavoro di cui all'articolo 1 ed alla giurisdizione del pretore in funzione di giudice del lavoro, nonché a modalità dei relativi trasferimenti di attribuzioni, anche ai sensi degli articoli 409, n. 5, e 413, del codice di procedura civile.

TABELLE A-B-C-D-E.  
(Articolo 7).

.....  
.....  
.....

TABELLA F.  
(Articolo 6).

.....  
.....  
.....